

## DELIBERA N. 327

21 aprile 2021

### Oggetto

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*

### Riferimenti normativi

Articoli 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e articolo 16 del d.lgs.175/2016

### Parole chiave

Iscrizione Elenco *in house*

### Visto

l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

### Visto

che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

### Viste

le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

### Vista

la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dalla COMUNE DI LIGNANO SABBIA D'ORO (CF 83000710307), ricevuta al protocollo ANAC n. 37940 del 3 maggio 2018, ID 891, relativa all'organismo *in house providing* SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO S.R.L. (CF 02147800300) (più oltre anche "Organismo *in house*"), avanzata come controllo analogo diretto sul predetto organismo;

## Vista

la nota (protocollo ANAC n. 52 del 04.01.2021) con la quale il COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO forniva i chiarimenti richiesti con riguardo ai requisiti del controllo analogo e dell'80% dell'attività e, in particolare, chiariva di essere l'unico soggetto partecipante al capitale sociale dell'organismo interessato all'iscrizione all'Elenco, in quanto unico soggetto esercente il controllo analogo sull'organismo;

## Considerato

che nella nota di cui al visto precedente il COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO chiariva, altresì, il ruolo svolto nell'organismo da parte dell'altro socio AUTOMOBILE CLUB DI UDINE (00160740304), così come specificato nell'art. 6 dello statuto;

## Considerati gli esiti dell'attività istruttoria da cui è emerso che:

- l'articolo 4 dello statuto della società partecipata di cui trattasi prevede, come oggetto sociale esclusivo, una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come previsto nel punto 6.2 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017
- dagli articoli 1 e 5 dello statuto dell'organismo *in house*, si deduce l'assenza di partecipazioni dirette di capitali privati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- dall'esame delle previsioni contenute negli articoli 11, 12 e 14 dello statuto emerge che il COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO titolare di una quota pari al 70% del capitale sociale dell'organismo di cui trattasi, essendo la restante parte del capitale detenuta dall'AUTOMOBILE CLUB DI UDINE, esercita, in via esclusiva, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal punto 6.3 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che l'articolo 4 dello statuto della società partecipata prevede che oltre l'80% dell'attività deve essere svolta nei confronti dei soci e che l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, così come previsto dall'articolo 16, commi 3 e 3bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dal punto 6.5 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;



## Valutato

che quanto oggetto del penultimo considerato, in relazione al ruolo del socio Automobile Club di Udine nell'organismo, riguarda profili ulteriori rispetto a quelli concernenti la sussistenza dei requisiti dell'*in house providing*, così come richiesti dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;

## Ritenuto

pertanto che nel caso in esame, nei confronti del socio COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO, siano presenti elementi sufficienti per qualificare il rapporto oggetto di valutazione come in regime di *in house providing*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 21 aprile 2021

## DELIBERA

l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in riferimento alla domanda ID 891, del COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (CF 83000710307), in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* all'organismo SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO S.R.L. (CF 02147800300).

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 aprile 2021

*Per il Segretario Maria Esposito*

*Rosetta Greco*

Atto firmato digitalmente